



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

Allegato B alla direttiva n. 2/2019

Valutazione del rischio di reiterazione di reato. Serie di domande da porre alla persona offesa al momento della redazione della denuncia per avere un quadro il più completo possibile circa la situazione denunciata.

Al fine di verificare, sia pure approssimativamente, il rischio di reiterazione nel reato, è necessario distinguere le situazioni di convivenza ancora in corso o appena cessata da quelle di separazione ormai stabilizzatesi, chiedendo alla donna se sia intervenuta o sia in corso la separazione o se comunque sia cessata la convivenza e da quando, oppure se l'indagato abbia accettato la cessazione della convivenza e, di conseguenza, abbia interrotto i rapporti con la denunciante o, comunque, non abbia posto in essere altre condotte illecite.

Nel caso in cui la convivenza sia cessata a causa dell'allontanamento della denunciante, scappata per i ripetuti maltrattamenti, è necessario chiarire:

1. dove si sia trasferita e se il coniuge/convivente sia a conoscenza del luogo in cui abita (in caso negativo, si darà atto a verbale che, per motivi di sicurezza, l'attuale domicilio è mantenuto segreto ed è conosciuto solo dalla P.G. al solo fine di rintracciare la donna in caso di necessità);

2. se l'allontanamento sia avvenuto unitamente ai figli o, in caso negativo, se i figli siano esposti a rischio a causa di pregresse condotte di maltrattamenti anche a loro danno;

3. se il luogo in cui la donna vive sia stabile o sia solo una soluzione temporanea e se la denunciante abbia altre opportunità o necessità di essere collocata in una struttura protetta. In ogni caso la P.G. provvederà a mettere in contatto la donna con le strutture di accoglienza per reperirle un'abitazione protetta, dandone anche notizie ai servizi sociali, sollecitandone l'intervento per la presa in carico della donna e fornendo a quest'ultima le informazioni sui servizi ai quali rivolgersi;

4. Se ha in corso un procedimento di separazione, divorzio e relativo all'affidamento dei figli. Se si acquisire il numero del procedimento e il Tribunale ove pende il procedimento;

Nel caso la denunciante riferisca che l'uomo, pur avendo lasciato la casa coniugale, non accetti la separazione e continui a porre in essere condotte illecite, si procederà secondo lo schema precedente per ricostruire con la vittima la situazione, ponendole le seguenti domande:

- Da che cosa è spaventata?
- Da chi è spaventata?
- Di cosa ha paura oggi?
- Pensa che lui possa farle del male? Come?
- Fino a che punto pensa che lui possa arrivare?
- Che tipo di condotte violente lui ha avuto nei suoi confronti?
 - Se si è trattato di molestie, specificarle;
 - Se si è trattato di minacce, specificarle;
 - Se si è trattato di lesioni specificarle;



- Teme per i suoi figli?
- Teme che qualcuno possa toglierle i figli?
- Lui le impedisce di avere dei contatti esterni?
- Le impedisce di avere contatti con la famiglia?
- Le impedisce di avere contatti con i suoi amici?
- Le impedisce di avere contatti con i colleghi di lavoro (se la vittima lavora)?
- Si sente fisicamente e psicologicamente fragile?
- Ha pensato al suicidio?
- Ci sono stati problemi sugli accordi per vedere i figli?
- Lui le telefona continuamente?
- Lui le manda messaggi continuamente?
- Ha subito atti persecutori?
- È in stato di gravidanza?
- Ha di recente avuto un bambino?
- Le violenze stanno peggiorando?
- Le violenze si verificano di frequente?
- Lui manifesta nei suoi confronti gelosia morbosa, possessività e manie di controllo?
- L'ha mai minacciata. In caso positivo in che modo?
- Ha mai provato a soffocarla?
- Ha mai provato a prenderla alla gola?
- Ha mai minacciato di ucciderla?
- Ha mai minacciato di uccidere altre persone?
- Ha mai minacciato di uccidere suoi prossimi congiunti?
- Lui ha atteggiamenti o comportamenti di natura sessuale a lei sgraditi?
- Lui ha atteggiamenti o comportamenti di natura sessuale che possano umiliarla, offenderla, denigrarla?
- Lui ha comportamenti di natura sessuale che possano farle fisicamente del male?
- Lui ha mai fatto del male ad altri?
- Lui ha mai maltrattato un animale?
- Lui ha mai minacciato o tentato il suicidio nel caso in cui lei abbia espresso la volontà di allontanarsi?
- Lui ha mai minacciato o tentato il suicidio?
- Lui ha mai avuto problemi di dipendenza da droga?
- Lui ha mai avuto problemi di dipendenza da alcool?
- Lui ha mai avuto problemi di dipendenza da gioco?
- Lui ha mai avuto problemi di altre dipendenze?
- Lui ha mai avuto problemi di salute mentale?
- Lui ha mai violato provvedimenti adottati per tutelarla (misure cautelari, ordini di protezione, diffide)?
- Lui ha mai violato gli accordi presi per vedere lei o i figli?
- Ha in corso un procedimento di separazione, divorzio o relativo all'affidamento dei figli? In caso positivo acquisire il numero del procedimento e il Tribunale ove pende il procedimento.

Le comunicazioni di reato relative a situazioni di rischio saranno trasmesse con urgenza anche per via telematica al Sostituto Procuratore di turno con l'indicazione specifica "richiesta urgente di misure cautelari a tutela della parte offesa".



In questi casi la polizia giudiziaria ha l'onere di contattare nel più breve tempo possibile il PM assegnatario del procedimento per esporre l'urgenza, in caso contrario il PM potrà non prenderla in considerazione alla luce della condotta della polizia giudiziaria.

In tali situazioni, nei tempi necessari per le indagini e per l'eventuale emissione di provvedimenti cautelari, sarà cura della P.G. mantenersi in contatto con la donna persona offesa (in caso di convivenza in corso secondo modalità con lei concordate per non insospettare l'indagato).

Il contatto con la donna è indispensabile per assicurarle tutela ed essere informati in tempo sull'eventuale reiterazione ed aggravamento delle condotte illecite. In situazioni di rischio, sarà cura della P.G. comunicare ai rispettivi centralini che eventuali segnalazioni, per richieste di interventi nell'abitazione familiare o comunque provenienti dalla denunciante, hanno un determinato codice di gravità ed urgenza.

Identica esigenza si pone nei casi di misure, diverse dalla custodia cautelare, rispetto alle quali l'indagato potrebbe violare le prescrizioni imposte ed avvicinare la persona offesa. Il livello di rischio potrà ridursi a seguito del decorrere del tempo senza che siano commesse altre condotte illecite.

Si ricorda, inoltre, che pur nei casi in cui non deve avvisarsi il Pm di turno, l'entrata in vigore della l. n. 69/2019 impone alla polizia giudiziaria:

- a) di assicurare la tempestiva trasmissione della notizia di reato, come previsto nella direttiva, alla luce delle modifiche all'art. 347, co. 3, c.p.p. che equipara i reati di violenza domestica e di genere ai gravi delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6. In questo modo il legislatore impone alla PG di dedicare a questi reati adeguate risorse, come per i gravi reati di cui all'art. 407 c.p.p. citati. ;
- b) occorre assicurare la priorità assoluta nell'espletamento degli atti di indagine compiuti direttamente e delegati dal PM, come previsto dai nuovi commi 2-bis e 2-ter dell'art. 370 c.p.